

2021

Repubblica italiana

in nome del popolo italiano

Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Maria LEONE, ha emesso la seguente

Sentenza ex art.429 cpc

nella controversia previdenziale promossa da

Palumbo Marcella, con l'avv. Gaudio;

ricorrente

contro

Inps, con l'avv. Lezzi;

convenuto

avente ad oggetto: *anf*

Fatto e diritto

Con ricorso depositato il 30.12.20, la parte ricorrente chiedeva dichiararsi il diritto della ricorrente a percepire gli anf sussistendo il requisito reddituale.

L'INPS si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto.

All'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come da infrascritto dispositivo.

Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

Il reddito del nucleo familiare da considerare per la erogazione degli anf è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nell'anno di riferimento dal richiedente l'assegno e dalle altre persone componenti il nucleo. In particolare si considerano i redditi da lavoro dipendente assoggettabili all'Irpef nonché i redditi di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposta, se superiori a € 1032,91 annui, limite riferito all'intero nucleo familiare. Non costituisce reddito ai fini degli anf l'indennità di frequenza del minore.

Ebbene nel caso di specie dunque non si deve considerare la indennità di frequenza percepita dal minore Martinelli Vincenzo, ma solo l'assegno mensile di invalidità che ammonta ad € 3807,44.

In aggiunta a questi redditi va considerato l'assegno di mantenimento versato dall'ex coniuge alla ricorrente e ai figli per un totale di € 7200 annui, che è reddito assimilato al reddito da lavoro dipendente.

L'assegno non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente ed assimilati è inferiore al 70% (settanta per cento) del reddito complessivo del nucleo familiare. In pratica il reddito complessivo del nucleo familiare deve derivare, per almeno il 70%, da redditi di lavoro dipendente. La ratio della

N. 2219 SENT.
N. 8930/20 R.G.
N. 27388/21 CRON



norma consiste nell'erogare l'assegno per nucleo familiare esclusivamente a favore di nuclei familiari che percepiscono redditi da lavoro dipendente.

Nel caso di specie il totale dei redditi è € 11.007,44 e il 70% di tale somma è pari ad 7705,208. I redditi da lavoro dipendente, tra cui non rientra l'invalidità civile, sono pari ad € 7200,00, per cui non è effettivamente soddisfatto il requisito per cui il reddito del nucleo familiare dell'affidatario deve derivare per almeno il 70% da redditi di lavoro dipendente.

Ovviamente in caso di separazione dei coniugi il reddito che si considera è solo quello del nucleo familiare del coniuge affidatario dei figli.

Il genitore affidatario è l'unico soggetto legittimato a chiedere l'assegno per il nucleo familiare (ANF), perché è solo intorno al genitore affidatario che si viene a formare il nuovo nucleo familiare, unico destinatario dell'assegno di cui alla Legge n. 153 del 1988.

In particolare il coniuge affidatario titolare di una posizione tutelata, ossia di un rapporto di lavoro, di una pensione, di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o comunque dello status di legittimo richiedente degli assegni per il nucleo familiare è l'esclusivo titolare del diritto a percepire l'assegno per il nucleo familiare di cui è componente insieme ai figli affidati, per cui il coniuge legalmente ed effettivamente separato è escluso dalla composizione del nucleo legittimato a richiedere gli ANF.

Se il genitore affidatario **non è titolare di una posizione protetta**, ossia non può richiedere gli ANF perché non ha un rapporto di lavoro o lo status, come nel caso di specie, egli può esercitare il diritto alla domanda telematica di ANF sulla posizione tutelata dell'altro coniuge o ex coniuge. Questo ai sensi dell'art. 211 della Legge n. 151 del 1975. Quindi in questo caso, è il coniuge non affidatario ad avere i requisiti per gli ANF, ma gli assegni familiari vanno al coniuge affidatario dei figli.

Tuttavia il nucleo familiare è costituito dall'affidatario e dai figli affidati ed il reddito familiare è quello corrispondente a tale composizione. In altre parole, il nucleo familiare per la richiesta ANF è composto dal genitore affidatario e i figli, **escludendo sempre dal nucleo, ma anche dal reddito familiare, il genitore non affidatario, anche se sussiste il caso che la domanda ANF sia fatta sulla posizione tutelata di quest'ultimo, in mancanza di lavoro del coniuge affidatario.**

Le spese possono essere compensate stante la dichiarazione ex art.152 disp att cpc.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso con spese spese compensate

Taranto, 7.10.21

Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE

